



La Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Nella seduta del 3 aprile 2025

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 e ss.mm.ii. il quale impone ai partiti e movimenti politici di destinare la quota del 10 per cento delle somme spettanti ai sensi dell'art. 12 del citato decreto ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica con l'obbligo di introdurre nel rendiconto un'apposita voce al fine di dare espressamente atto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle menzionate iniziative;

- atteso che, in sede di controllo sui rendiconti, questa Commissione ha rilevato che numerosi partiti, anziché utilizzare nell'esercizio di competenza tali somme per gli scopi indicati, provvedono invece all'accantonamento delle stesse in un apposito Fondo;

- atteso che gli importi suddetti hanno generato, nel tempo, ingenti ed ingiustificati stanziamenti in bilancio;

- che la riferita prassi non appare rispettare la lettera e la *ratio* della legge, che va intesa nel senso che il vincolo di destinazione non possa essere generico e a tempo indeterminato, ma debba essere concreto ed effettivo, ossia corrispondente ad un dettagliato programma di spesa coerente con i fini anzidetti e con scadenze definite;

- che, per tali motivi, questa Commissione ha più volte richiamato partiti e movimenti all'utilizzo delle somme in questione e, finanche nelle "Linee guida" pubblicate sul sito internet, ha sottolineato la necessità sia che il fondo vincolato fosse di breve durata sia che fosse riportato il motivo del temporaneo accantonamento nella nota integrativa;

- che la medesima legge stabilisce altresì che, ai partiti che non abbiano destinato la relativa quota alla finalità sopraindicata, la Commissione deve applicare la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un quinto delle somme ad essi spettanti;



- che le somme rivenienti dall'applicazione delle anzidette sanzioni amministrative saranno redistribuite secondo le modalità previste dall'art. 9, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 149 del 2013;

Delibera

che, in tema di concreto utilizzo della quota di esercizio destinata alle iniziative per promuovere la partecipazione femminile, a decorrere dall'esercizio 2025, saranno applicate le sanzioni previsti dalla citata legge nei confronti:

- di quei partiti che, pur a fronte di rendiconti già dichiarati regolari negli esercizi precedenti, siano stati tuttavia richiamati dalla Commissione a formulare un circostanziato programma di utilizzo effettivo delle somme accantonate, qualora queste siano tuttora presenti in bilancio;

- di partiti che, o per recente istituzione o per qualsiasi altro motivo, non utilizzino gli importi destinati allo scopo suddetto nell'esercizio di competenza ovvero non adottino un preciso programma di spesa di breve periodo da allegarsi al rendiconto e che deve essere richiamato nella nota integrativa.

La Commissione valuterà l'inerenza del programma di spesa rispetto alle finalità volute dalla legge, nonché la congruità della sua durata, anche in relazione alla consistenza delle somme vincolate.

LA COMMISSIONE

Pres. Cristina Zuccheretti

Presidente

Cons. Maria Nicoletta Quarato

Componente

Cons. Cosimo D'Arrigo

Componente

Cons. Giovanni Orsini

Componente

Cons. Antonio Di Stazio

Componente

Handwritten signatures of the Commission members: Cristina Zuccheretti (President), Maria Nicoletta Quarato, Cosimo D'Arrigo, Giovanni Orsini, and Antonio Di Stazio.